

# **STATUTO ASSOCIAZIONE "AMICI DI FRANCESCO" - ONLUS (ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE)**

## **PREMESSA**

La nascita dell'Associazione è ispirata dal percorso di malattia e di sofferenza di Francesco, morto a tre anni e mezzo per una forma di tumore cerebrale e dalla consapevolezza nata da questa esperienza nei genitori e negli amici che hanno seguito la vicenda.

Ogni intervento, per qualsiasi bisogno, sarà ispirato dalla convinzione che anche i bambini necessitano di rispetto e di comprensione perché l'unicità e l'irripetibilità del destino di ognuno comincia sin dal primo alito di vita.

La volontà dell'Associazione sarà quella di accompagnarli nel loro cammino, donando loro la possibilità di esprimersi al meglio, sapendo che ogni bimbo, per crescere sano, necessita soprattutto di amore.

E' con amore che è possibile rispondere a qualsiasi bisogno, percorrere con loro tratti di strada, rispettando il loro destino e la loro personalità.

La visione della vita come possibilità di miglioramento e sviluppo, sia corporeo che spirituale, si associa ad una visione della morte non come fine di tutto, come la parola fine ad una rappresentazione unica, ma come una porta che si apre in dimensioni diverse, non conosciute, ma non per questo solo ed unicamente evento drammatico.

L'Associazione si pone lo scopo anche di portare parole nuove, diverse prospettive nella concezione della malattia, vista non come un castigo, ma un avvertimento del corpo, una possibilità di cambiamento, di miglioramento.

Il percorso della vita di Francesco, così breve e così intenso, ha solcato una strada nelle nostre vite e questo ci porta a porgere le nostre braccia e il nostro cuore per altri bambini che vivono situazioni di disagio o malattia e delle loro famiglie, per offrire e condividere un'esperienza che può essere sì di sofferenza, ma che, come abbiamo sperimentato, è anche di fiducia e di speranza.

Quello che ci sta a cuore è la qualità della vita dei bambini che vivono la malattia; laddove non siano più possibili interventi sanitari ufficiali, desideriamo portare nuovi approcci terapeutici, percorsi diversi che garantiscano il rispetto e la dignità della vita unitamente al sostegno necessario alle famiglie, affinché tutto, anche i momenti più duri, siano supportati adeguatamente.

Dietro ad ogni vita c'è un disegno e questo disegno ha un senso che, come esseri umani, difficilmente riusciamo ad afferrare, spesso dobbiamo solo accettare.

Si può stare accanto a chi soffre cercando di non far pesare il nostro dolore, sforzandosi di dare sempre il meglio di sé.

Questa premessa è parte integrante ed inscindibile del presente Statuto.

## **TITOLO I**

### **Denominazione e sede**

#### Art. 1

E' costituita con sede legale in Pistoia l'associazione denominata "AMICI DI FRANCESCO - ONLUS" (organizzazione non lucrativa di utilità sociale), di seguito detta Associazione.

L'Assemblea degli associati fissa l'ubicazione della sede principale all'interno del territorio del Comune di Pistoia, e potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali e Centri residenziali, in Italia e nei Paesi in via di sviluppo.

## **TITOLO II**

### **Scopo, attività e durata**

#### Art. 2

L'Associazione è democratica, non ha assolutamente scopo di lucro ed accoglie tutti come fratelli e sorelle di un viaggio comune, rifiuta il razzismo ed ogni forma di emarginazione per credo religioso, colore della pelle, pensiero politico od altro.

L'Associazione persegue esclusivamente scopi di solidarietà sociale nei settori:

- dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;
- della formazione;
- dell'istruzione;
- della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

L'Associazione si propone come fine istituzionale, in particolare, attività di cooperazione internazionale nei settori sopra indicati, in favore di minori e famiglie dei Paesi in via di sviluppo, per promuoverne la crescita sociale, culturale ed economica.

#### Art. 3

Per il perseguimento dei propri obiettivi l'Associazione potrà promuovere tutte le attività coerenti con lo scopo sociale.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate al precedente articolo 2, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, o di quelle accessorie poiché integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 4

L'Associazione potrà associarsi e/o aderire ad altre Organizzazioni e/o Associazioni e/o Onlus, stipulare convenzioni con Enti, Associazioni e Organismi In qualsiasi forma costituiti aventi oggetto analogo o affine al proprio.

#### Art. 5

La durata dell'Associazione è illimitata.

### **TITOLO III**

#### **Iniziative dell'Associazione**

##### **Art. 6**

L'Associazione promuove la messa in opera di iniziative volte all'aiuto concreto verso bambini che si trovino in una condizione di sofferenza, di disagio e/o di abbandono.

Queste condizioni possono realizzarsi in situazioni di malattia, di sfruttamento e di violenza singola e/o collettiva, per calamità naturali e per disagio familiare e/o sociale.

L'Associazione vuole mettere al servizio di tutti i bambini in stato di difficoltà l'aiuto materiale, economico, sanitario, il sostegno, la dedizione e l'amore a cui tutti i bambini hanno diritto per potere a loro volta costruire, tramite le loro vite rispettate e risanate, un mondo di persone sane nella mente e nel corpo.

A tal fine, nei Paesi in via di sviluppo, si propone di attuare interventi di assistenza ai minori e di promozione dell'istruzione anche attraverso lo strumento del "sostegno a distanza".

L'Associazione aiuterà il bambino in tutte le sue necessità, ma anche a non sentirsi responsabile di aver provocato sofferenza nei suoi cari e a raggiungere serenamente la meta del suo cammino terreno, qualunque essa sia.

##### **Art. 7**

L'Associazione promuove, inoltre, il sostegno alle famiglie dei bambini in stato di bisogno, al fine sempre, dove possibile, di salvaguardare e mantenere l'integrità della realtà familiare come ambito più idoneo perché il bambino cresca e superi i momenti della prova. Nei Paesi in via di sviluppo l'Associazione intende promuovere e sostenere programmi di microcredito, per migliorare la condizione femminile e favorire la crescita sociale ed economica delle famiglie e delle comunità.

##### **Art. 8**

L'Associazione promuove iniziative volte a sviluppare una nuova coscienza che rispetti l'essere umano come unità psichica, fisica e spirituale, unica ed irripetibile.

Proprio il recupero della spiritualità, come connotazione individuale, può risvegliare in ognuno, indipendentemente dall'età, capacità e risorse adeguate a superare o comprendere prove altrimenti non accettabili ed insostenibili con la sola mente.

### **TITOLO IV**

#### **Degli associati**

##### **Art. 9**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni, le imprese, gli organismi ed in genere chiunque abbia interesse al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.

Gli associati sono di due categorie:

- a) fondatori;
- b) ordinari.

Sono fondatori gli associati che hanno contribuito e partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono ordinari gli associati che successivamente alla costituzione entrano a far parte dell'Associazione per contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi sociali.

#### Art. 10

La posizione degli associati è disciplinata dalla Legge 266/91.

Pertanto essi vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato eventualmente prestata, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art.4 della suddetta legge.

#### Art. 11

Tutti gli associati sono iscritti nel relativo libro, appositamente istituito.

#### Art.12

Chi intende essere ammesso a far parte dell'Associazione dovrà presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, recante:

- a) i propri dati anagrafici;
- b) la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione, di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e l'impegno ad osservarne lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organismi dell'Associazione medesima;
- c) il consenso al trattamento dati personali (Legge 675/96).

Il Consiglio Direttivo potrà richiedere ogni altro documento o dichiarazione che riterrà necessario.

Il Consiglio Direttivo, verificata la regolarità della documentazione, nonché la sussistenza o meno dei requisiti e/o di eventuali cause di incompatibilità, delibera sulla domanda di ammissione.

#### Art. 13

Tutti gli associati sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione.

Per il rinnovo della tessera tutti gli associati dovranno sottoscrivere e versare annualmente, la quota associativa, entro la data di svolgimento dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

L'adesione all'associazione non può essere temporanea, secondo quanto previsto dall'art.10, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 460/97.

#### Art.14

La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.

Coloro che diventano associati nel corso dell'anno solare sono tenuti al versamento della quota per intero.

#### Art.15

L'adesione alla Associazione comporta per tutti gli associati (e, nell'ambito delle persone fisiche, per tutti gli associati maggiori di età) il diritto di voto nell'Assemblea, ed in particolare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore unico.

#### Art.16

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso o esclusione.

In caso di mancato pagamento della quota annuale il socio decade automaticamente il primo giorno successivo allo svolgimento dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

Lo scioglimento del rapporto associativo provoca automaticamente la decadenza da ogni carica rivestita nell'ambito dell'Associazione.

#### Art.17

Chiunque si iscriva all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione stessa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

#### Art.18

L'esclusione dell'associato non può essere deliberata dall'Assemblea che per gravi motivi, e cioè nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni legalmente adottate degli organi dell'Associazione;
- per il quale sorgano cause di incompatibilità in merito alle linee guida e ai principi generali dell'Associazione, come esplicitati nella Premessa ed al Titolo II del presente Statuto;
- metta in atto comportamenti contrari ai principi di cui alla Premessa ed al Titolo II del presente Statuto;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

#### Art.19

Gli associati che abbiano receduto o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione medesima.

### **TITOLO V**

#### **Patrimonio ed entrate**

#### Art. 20

L'Associazione trae i mezzi per finanziare le proprie attività:

- a) dai versamenti delle quote associative;
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti testamentari, contributi effettuati da persone fisiche, associazioni e/o società a qualsiasi titolo;
- c) da erogazioni, sovvenzioni e/o contributi effettuati da parte di Enti Pubblici e finalizzati al sostegno delle attività e dei progetti dell'Associazione;
- d) dagli introiti derivanti da raccolte pubbliche di fondi, effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- e) dagli introiti derivanti da attività di spettacoli e similari, svolte occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- f) dagli introiti derivanti dalle attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali, sia direttamente che in esecuzione di convenzioni, contratti, protocolli o quanto altro;

- g) dagli introiti derivanti dalle attività consentite dalla legge;
- h) dagli avanzi netti di gestione;
- i) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- l) da contributi di organismi internazionali.

#### Art. 21

Il Consiglio Direttivo fissa annualmente l'importo della quota associativa, che gli associati dovranno versare ogni anno ed all'atto dell'adesione all'Associazione.

L'associato che lo desidera può effettuare versamenti anche superiori alla quota minima.

### **TITOLO VI** **Organi dell'Associazione**

#### Art. 22

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico.

#### Art. 23

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, fondatori e ordinari, che abbiano diritto di voto.

L'Assemblea, fra l'altro:

- procede alla nomina ed alla revoca dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di revisione;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera l'importo della quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo;
- approva i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione, nonché le relative modifiche;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione.

#### Art. 24

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

La convocazione può avvenire anche quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata entro venti (20) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

L'Assemblea viene convocata (nella sede dell'Associazione o in altro luogo purché nel Comune di Pistoia) mediante affissione nella sede dell'Associazione, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza anche per l'eventuale seconda convocazione.

Nel caso in cui l'Assemblea venga convocata per deliberare su modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto, ovvero sullo scioglimento dell'Associazione, l'avviso di convocazione dovrà altresì essere spedito agli associati quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati, fondatori e ordinari, in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli associati possono farsi rappresentare all'interno dell'Assemblea da altri associati, con delega scritta e firmata dall'interessato.

Ogni associato può rappresentare non più di due associati.

Non è ammessa la rappresentanza per delega nelle deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi il Presidente è nominato dall'Assemblea, la quale nomina altresì un segretario e se lo ritiene necessario due scrutatori.

Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea, quando non constino da atto pubblico, viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori; detto verbale dovrà essere a disposizione dei soci per consultazione presso la sede sociale.

#### Art. 25

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e delibera a maggioranza di voti.

Trascorsa una (1) ora dalla prima convocazione, sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti, o rappresentati per delega, e deliberano a maggioranza di voti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea delibera per alzata di mano, salvo casi particolari in cui l'Assemblea ritenga opportuna la votazione a scrutinio segreto.

#### Art. 26

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo e viene eletto all'interno dei suoi membri.

Al Presidente dell'Associazione spettano la firma e la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente, inoltre, vigila sull'esecuzione delle delibere degli organi dell'Associazione.

Il Presidente potrà assumere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo nella prima riunione dello stesso seguente al provvedimento di urgenza, pena la decadenza del provvedimento.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

#### Art. 27

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi che vengono nominati nell'atto costitutivo.

L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo al momento della nomina dello stesso.

I membri del Consiglio Direttivo possono rassegnare in ogni momento le proprie dimissioni al Presidente dell'Associazione, che deve riferire immediatamente all'Assemblea per i provvedimenti di competenza.

Il Presidente rassegna le proprie dimissioni all'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio rimane in carica tre (3) anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina, all'interno dei suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Nel caso venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo, questo dovrà essere reintegrato dall'Assemblea nel corso della prima adunanza.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Esso:

- a) determina le quote associative annue;
- b) nomina i responsabili per particolari incarichi;
- c) predispone e sottopone all'Assemblea per l'approvazione il bilancio consuntivo e preventivo ed i programmi di lavoro;
- d) predispone e propone modifiche al presente Statuto;
- e) predispone i regolamenti interni e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare rimborsi spesa forfetari, fino al massimo consentito dalla Legge 266/91 e dalle relative circolari, nei confronti dei soci che svolgono particolari attività all'interno dell'Associazione.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta motivata al Presidente da almeno un terzo dei suoi membri; in questo ultimo caso il Presidente deve convocare il Consiglio entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Presidente; nelle votazioni a scrutinio segreto in caso di parità la proposta è bocciata.

Il Consiglio Direttivo si convoca mediante affissione nella sede dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 7 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

All'interno del Consiglio Direttivo non è consentita la rappresentanza per delega.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitate persone di cui il Presidente o i Consiglieri ritengono utile o necessaria la presenza; tale invito deve ottenere l'approvazione della maggioranza dei Consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere a disposizione dei soci per la consultazione presso la sede sociale.

## Art. 28

L'Assemblea potrà facoltativamente procedere alla nomina, per un triennio, rinnovabile, di un Collegio dei Revisori dei Conti o di un Revisore unico.



Nel caso in cui sia eletto un Collegio di Revisori, questo sarà costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, ed eleggerà tra gli stessi membri il suo Presidente. Nel caso che sia nominato un Revisore unico, questo deve essere iscritto all'albo dei Revisori contabili.

L'Assemblea provvederà alla nomina del Collegio dei Revisori o del Revisore unico se a ciò sarà tenuta in applicazione di leggi, regolamenti e statuto.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, esercitano i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2043 e seguenti del codice civile, e riferiscono annualmente all'Assemblea con relazione scritta.

Le prestazioni dell'Organo di revisione sono svolte gratuitamente.

## **TITOLO VII Bilancio Consuntivo e Preventivo**

### Art. 29

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione il bilancio consuntivo, la relazione sulla gestione ed il bilancio preventivo.

Nei quindici giorni precedenti alla data di convocazione dell'Assemblea, una copia del bilancio consuntivo, della relazione sulla gestione e del bilancio preventivo devono essere affissi nella sede sociale.

### Art. 30

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **TITOLO VIII Scioglimento**

### Art. 31

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento dell'Associazione "AMICI DI FRANCESCO - ONLUS" dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori che procederanno al pagamento delle passività, realizzando le attività.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di utilità sociale all'interno della regione Toscana.

## **TITOLO IX Controversie**

### **Art. 32**

Per ogni controversia che dovesse nascere sull'interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti nel rapporto tra gli associati e l'Associazione, e per la quale non sia inderogabilmente previsto il ricorso all'Autorità Giudiziaria, si dovrà far ricorso ad un Collegio Arbitrale amichevole composto da tre membri, di cui due rappresentanti delle parti in causa, il terzo scelto dai precedenti due ed in caso di disaccordo su questo dal Presidente del Tribunale di Pistoia.

Gli arbitri decidono irritualmente, quali amichevoli compositori, con esonero di formalità di procedura, secondo equità, con pronuncia avente per le parti efficacia contrattuale.

## **TITOLO X Norme finali**

### **Art. 33**

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme previste dalle leggi in materia.